



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DR. MARCO MARULLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11720/06 del Ruolo Generale

FATTO E DIRITTO

1. Di seguito alla citazione in giudizio da parte dell'attore, che reclamava il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta mentre percorreva un passaggio pedonale sul quale si era formata una lastra di ghiaccio, alla costituzione della parte convenuta, che si opponeva all'accoglimento della domanda e chiedeva, nell'ipotesi contraria, che fosse pronunciata la condanna del terzo opportunamente evocato in giudizio ed al quale erano stati affidati i lavori di appalto eseguiti in loco e alla costituzione quindi di questo che respingeva ogni addebito, la causa, debitamente istruita, era posta in decisione a mente dell'art. 281 sexies c.p.c.

2. La domanda è fondata e vi prestano conforto, in fatto, in uno con le dichiarazioni del teste indotto in ordine al fatto, le difese delle stesse parti avverse, che non hanno disconosciuto, l'una (██████████), che l'evento si verificò in un luogo di sua pertinenza e con le

TRIBUNALE DI BOLOGNA
 N. 20819/2010
 N. 1055/2010
 N. 2555/2010
 OGGETTO
 Responsabilità
 ex art. 2048-2051
 2052 cc
 DATA DEPOSITO MINIST.

I.V.A.
Bologna
1.57.9

PIA
FIC

2/1
FF

modalità descritte dall'attore (fuoriuscita di acqua da un impianto di climatizzazione con conseguente ristagno e formazione di ghiaccio), l'altro (~~XXXXXXXXXXXX~~), che essa fosse affidataria di lavori in loco per conto della convenuta e, che tra essi, fosse prevista pure la realizzazione dell'impianto di climatizzazione e, quindi, anche dell'elemento causa dello stillicidio.

Né vi è prova del fortuito liberatorio che, anche se può ravvisarsi nella stessa condotta del danneggiato, nella specie non è minimamente ravvisabile non essendosi allegata e, tantomeno, dimostrata una condotta negligente di costui ed in particolare che la conoscenza dei luoghi, quando comprovabile, potesse effettivamente giustificare la prevedibilità dell'evento.




3. In punto di quantum, il danno patrimoniale, è rappresentato dalle spese mediche, liquidabili nei limiti del giudizio di congruità formulato dal c.t.u., onde a tale titolo sono riconoscibili euro 564,00=; e dalla perdita del corrispettivo dovuto in dipendenza di un contratto d'opera che a causa dell'evento l'attore non poté eseguire e che, giusta le risultanze in atti, si quantifica in euro 6000,00=.

Il danno non patrimoniale è risarcibile nei limiti del solo danno alla persona, secondo le quantificazioni di esso effettuate dalla c.t.u. che non si prestano a revisioni di sorta, attesa la loro coerenza e linearità rispetto agli eventi di causa e alle lesioni riportate dall'attore.


Richiedente AW Colub
n. 1 copie
n. 6 fasciate ciasc.
uso spello
 autentiche semplici
 urg. n. 5 non urgenti
Diritto € 12.44
Bolli €
Bologna 27 SET. 2010

L'Assistente Giudiziario
Manuela Bonesi
[Signature]

Il danno non patrimoniale, in considerazione della sua entità, giusta i criteri in uso presso questo Tribunale, che fanno riferimento alle tabelle milanesi, potrà essere liquidato, considerata l'età dell'infortunato al momento del sinistro (57 anni) e gli altri parametri di riferimento, stimato il danno da reliquari permanenti nella misura del 4%, nella somma di euro 4569,00= per danno biologico, ivi inclusa la maggiorazione per sofferenza morale soggettiva, di euro 616,00= (euro 88,00x7gg), per invalidità temporanea totale, di euro 880,00= (euro 44,00x20gg) per invalidità temporanea parziale al 50% e di euro 440,00= (euro 22,00x20gg) per invalidità temporanea parziale al 25%.

 La complessiva somma così risultante dovrà poi maggiorarsi, secondo l'insegnamento di Cass. 17 febbraio 1995, n. 1712, in Guida del diritto, n. 11/95, 53, di rivalutazione monetaria e di interessi sulla somma capitale annualmente rivalutata, da calcolarsi al tasso del 2,5% annuo, questo costituendo la media dei tassi vigenti nel periodo. Peraltro, l'impossibilità tecnica di devalutare il relativo ammontare quanto alle somme già liquidate all'attualità impone di recuperare l'effetto anomalo di una doppia rivalutazione calcolando gli interessi nella misura anzidetta sulla somme integralmente rivalutate non già dalla data del fatto, ma da un'epoca intermedia, che, avuto riguardo al tempo decorso, si reputa equo stabilire nel 1° giugno 2007.

4.2. Va da sé, infine, che a seguito della liquidazione operata in



questa sede il debito di valore si converte in debito di valuta, sicchè su di esso dovranno computarsi i normali interessi moratori ex lege.

5. Delle somme anzidette saranno tenuti al pagamento in solido la convenuta ed il terzo, avendo l'attore esteso la domanda anche nei confronti di costui, ed in accoglimento della chiamata a manleva spiegata dalla convenuta il terzo nei confronti di questa.

6. Le spese seguono la soccombenza nei relativi rapporti processuali.

PQM

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta

1) Accoglie la domanda proposta da ~~XXXXXXXXXX~~ nei confronti di ~~XXXXXX~~ e, per l'effetto, dichiarata la responsabilità di costoro in ordine ai fatti di causa, li condanna in solido al pagamento in favore dell'attore delle seguenti somme:

a) euro 4569,00+616,00+880,00+440,00= a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi al tasso annuo del 2,5% dalla data del 1° giugno 2007 alla data della sentenza;

b) euro 564,00+6000,00= a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione ed interessi al tasso annuo del 2,5% sulla somma capitale annualmente rivalutata dalla data del fatto (30/12/05) alla data della sentenza:

c) degli interessi al tasso annuo di legge sulle somme così dovute dalla data della sentenza a quella del saldo


effettivo e delle spese che liquida in euro 186,58+12,50=
per spese, euro 1312,00 per competenze ed euro 1400,00=
per onorari, oltre IVA, CPA, art. 14 t.p. e spese di c.t.u. e
di c.t.p. se quietanzate.

CA
VF

- 2) Accoglie la domanda proposta da ~~_____~~ nei confronti di
M. ~~_____~~ C. e, per l'effetto, condanna il terzo
chiamato al pagamento in favore del chiamante delle somme
tutte che questo avrà eventualmente corrisposto in base al
precedente capo di questo dispositivo, oltre le spese che
liquida in euro 30,00= per spese, euro 1300,00 per
competenze ed euro 1200,00= per onorari, oltre IVA, CPA e
art. 14 t.p.

Bologna, 21 settembre 2010

Il giudice
Dot. Marco Marulli



L. CANCELLIERE
(Pamona Tamassia)

Tribunale di Bologna
Delegato in Cancelleria



21 SET. 2010

L. CANCELLIERE
(Pamona Tamassia)

22 SET. 2010
R. Neri